



COMUNE DI GIAGLIONE

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

**In assenza del Responsabile dell'Area Enzo Campo Bagatin
Il Vice Sindaco Giancarlo Martina**

Ordinanza N. 13 del 21-07-2026

OGGETTO:	DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO, DETENZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN OCCASIONE DEL "FESTIVAL DELL'ALTA FELICITÀ" - PERIODO DAL 24 AL 26 LUGLIO 2026.
-----------------	--

PER IL SINDACO IL VICE SINDACO

Premesso che:

- dal 24 al 26 luglio 2026 è in programma nel Comune di Venaus il "Festival dell'Alta Felicità", giunto alla decima edizione, manifestazione che richiama un elevato numero di partecipanti provenienti anche da fuori provincia e regione;
- il 15 luglio 2026 si è svolta la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica durante la quale è stata condivisa la necessità che i Comuni interessati adottino provvedimenti finalizzati a prevenire situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica durante il periodo di svolgimento della manifestazione;
- durante la riunione il Comitato Provinciale si è espresso richiedendo l'emissione con urgenza di apposita ordinanza di divieto di vendita per asporto e di detenzione di bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire pericolo per l'incolumità pubblica;
- con nota della Prefettura di Torino, acquisita agli prot. N.2674 del 20.07.2026, è stato ribadito che, in occasione delle precedenti edizioni della manifestazione, si sono verificati episodi di intemperanza, contestazione e violenza nelle aree interessate dai lavori della linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Lione;

Considerato che:

- in caso di raggruppamento di persone potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose la detenzione ed il consumo improprio di bevande in vetro e lattine e la stessa dispersione sul suolo di contenitori di vetro, soprattutto se frantumati anche accidentalmente in detta area e in quelle limitrofe;
- la presenza di un rilevante afflusso di persone rende necessario adottare misure preventive volte a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- la disponibilità di bevande alcoliche ad elevata gradazione può favorire comportamenti tali da compromettere l'ordine e la sicurezza pubblica;

Ritenuto pertanto necessario adottare idonee misure di prevenzione nel periodo di svolgimento della manifestazione;

Visti:

- gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- ogni altra disposizione normativa vigente in materia;

ORDINA

Dalle ore 00:00 di venerdì 24 luglio 2026 alle ore 24:00 di domenica 26 luglio 2026, su tutto il territorio comunale:

IL DIVIETO DI

1. vendita per l'asporto di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro, lattine, contenitori metallici o altri contenitori idonei ad arrecare offesa alla persona;
2. detenere, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine, contenitori metallici o altri contenitori idonei ad arrecare offesa alla persona;
3. introdurre e/o consumare bevande in contenitori di vetro, lattine o altri contenitori atti ad offendere, anche già in proprio possesso;
4. è vietata la somministrazione, la vendita e l'asporto di bevande alcoliche aventi gradazione superiore a 21 gradi, anche qualora siano servite in bicchieri di plastica, cartone o altro materiale non pericoloso.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale;
- che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura di Torino, alla Questura di Torino, al Comando Stazione Carabinieri competente, alla Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia interessate;
- che gli esercenti le attività commerciali, i pubblici esercizi, i circoli, gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita e ogni altro soggetto interessato siano tenuti al rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge, le violazioni della presente ordinanza comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, fatta salva ogni ulteriore responsabilità prevista dalla normativa vigente.

CHE contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Torino (legge 06.12.1971, n. 1034); oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);



Per il Sindaco
Il Vice Sindaco
Giancarlo Martina

